



Registrati ora gratis

Il tuo capitale è a rischio. Plus500 Sistema Internazionale di negoziazione

- ULTIMA ORA
- CRONACA
- POLITICA
- DAL MONDO
- ECONOMIA
- SPORT
- SPETTACOLI
- CULTURA



ECONOMIA

Stabiliti dall'Arbitro Bancario i costi di riproduzione dei documenti

6 giugno 2017 10 0

CONDIVIDI



TEGEEK



EMERGENZA TERREMOTO



In questa pagina trovate come offrire il vostro generoso sostegno al Centro Italia vittima del terremoto:

Il costo di riproduzione dei documenti bancari, fino ad ora arbitrariamente valutati dai singoli Istituti di Credito, con la recente decisione dell'ABF sono stabiliti in anticipo per tutti i correntisti: qualsiasi copia di documento bancario richiesta non potrà superare il costo di 10 euro, a prescindere dal numero di pagine che comporranno il documento. L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Istituto Finanziario (2) (ITBF), opera presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento.

IL COLLEGIO DI MILANO FISSA PRINCIPI FONDAMENTALI

L'importante decisione (la n. 2609) emessa dal Collegio di Milano dell'Arbitro Bancario Finanziario ha fissato due principi fondamentali riguardanti i costi di riproduzione dei documenti che il correntista richiede in copia, e il momento in cui i costi devono essere saldati.

La precisazione è partita da un reclamo della società milanese Mirzoli Trasporti S.r.l. nei confronti di Banca Intesa. La Società, sottoscrittrice con Banca Intesa di diversi contratti derivati Swap, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 119 Testo Unico Bancario, di avere documentazione completa dei contratti finanziari in essere, per verificare l'osservanza da parte della banca delle norme stabilite dal Testo Unico Finanziario e dai Regolamenti CONSOB. Intesa aveva risposto alla richiesta del correntista comunicando che avrebbe consegnato la documentazione, raccolta in 96 fogli, previo pagamento di 960 euro, ovvero di 10 euro a foglio.

QUANTO SI DEVE PAGARE PER LE COPIE DEI DOCUMENTI?

In effetti l'articolo 119 bis TUB non prevede il diritto del cliente di ottenere gratuitamente il riascico delle copie dei documenti relativi alle operazioni interattornate con la banca, ma stabilisce che l'Istituto di credito possa richiedere al correntista il pagamento dei costi sostenuti per le attività di ricerca e l'invio della documentazione da lui richiesta. La banca non può, però, pretendere il pagamento di una cifra eccessiva e calcolata a sua discrezione a titolo di corrispettivo e/o diritto di copia, anche se detto importo risulta essere conforme al costo stabilito nei suoi Pagni Informativi esposti all'interno della filiale.

Lo stesso di più sopra è sembrato eccessivo e ingiustificata alla Nicola Traversari, che l'ha interpellato come il tentativo, da parte della banca, di scoraggiare o addirittura le verifiche desiderate e si è affidato allo studio Legale Robinson di Carlo, tra i massimi esperti nazionali di diritto bancario. L'AGB si è pronunciato disponendo che il calcolo dei costi sia immediatamente riferito a "documenti" e non a "pagine" (quindi, se il documentato si compone di 15 pagine non potranno essere richiesti 150 euro, ma solo 100) e che a tale costo possano essere aggiunte solo le spese vive di spedizione qualora non sia lo stesso correntista ad andarsi a ritirare presso la filiale.

Con lo stesso decisione, l'Istituto Bancario ha inoltre affermato che la Banca non può subordinare la consegna dei documenti al previo pagamento della somma richiesta, nel rispetto del diritto del Cliente allo piena informazione.

La decisione spiega una prassi irregolare nella direzione di un rapporto legale e interattornato tra Banca e Cliente, facendo chiamare su una questione assai frequente che veniva visto come un ostacolo al corretto esercizio dei diritti del correntista.

References

1. *Giornale Bancario Finanziario* (www.giornalebancariofinanziario.it)
2. *Giornale Bancario* (www.bancario.it)